

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Art. 52

(Norme transitorie in materia di enti deficitari e dissestati)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 3:

a) trova applicazione la normativa statale in materia;

b) con decreto del Presidente della Regione su proposta della Giunta regionale è nominato l'organo straordinario di liquidazione e sono fissati eventuali compensi.

2. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 32, la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23/1997 , sono curati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.